



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



## **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

### **Decreto Riparto PNRR 0053263\_2023**

**BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M2-C1-I2.3 Missione 2  
"Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente 1 "Economia circolare e  
agricoltura sostenibile" Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel  
settore agricolo e alimentare" - Sottomisura "miglioramento della sostenibilità  
del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva"**

**(Decreti MIPAAF n. 149582/2022, MASAF n. 53263/2023 e n. 410802/2023).**

**Dotazione Finanziaria: € 2.868.588,24**

**Annualità 2024**

**Allegato alla determinazione n. 41 prot. 1204 del 15.01.2024**

## Sommario

- Articolo 1 - Normativa e disposizioni di riferimento**
- Articolo 2 - Finalità del bando**
- Articolo 3 - Definizioni**
- Articolo 4 - Dotazione finanziaria**
- Articolo 5 - Soggetti richiedenti e potenziali beneficiari**
- Articolo 6 - Intensità dell'aiuto e anticipazione**
- Articolo 7 - Cumulo e divieto del doppio finanziamento**
- Articolo 8 - Strutture competenti**
- Articolo 9 - Cause di esclusione dalla partecipazione al bando**
- Articolo 10 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno**
- Articolo 11 - Documenti da allegare alla domanda di sostegno**
- Articolo 12 - Modalità di definizione dei costi ammissibili**
- Articolo 13 - Requisiti soggettivi di ammissibilità del soggetto richiedente**
- Articolo 14 - Requisiti di ammissibilità dell'investimento**
- Articolo 15 - Avvio e attuazione del Piano Tecnico Finanziario**
- Articolo 16 - Investimenti inammissibili**
- Articolo 17 - Spese ammissibili**
- Articolo 18 - Spese non ammissibili**
- Articolo 19 - Istruttoria delle domande di sostegno e verifica degli Aiuti di Stato**
- Articolo 20 - Criteri di selezione**
- Articolo 21 - Riesame**
- Articolo 22 - Graduatoria**
- Articolo 23 - Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione**
- Articolo 24 - Variante e adattamenti tecnici**
- Articolo 25 - Proroga**
- Articolo 26 - Modalità di erogazione del contributo pubblico**
- Articolo 27 - Motivi di decadenza dal beneficio**
- Articolo 28 - Motivi di revoca del beneficio**
- Articolo 29 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**
- Articolo 30 - Cambio del beneficiario**
- Articolo 31 - Riduzioni e sanzioni**
- Articolo 32 - Controlli**
- Articolo 33 - Impugnativa**
- Articolo 34 - Ulteriori informazioni**
- Articolo 35 - Trattamento dei dati personali**
- Articolo 36 - Diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii**
- Articolo 37 - Monitoraggio**
- Articolo 38 - Soccorso Istruttorio**
- Articolo 39 - Obblighi del Beneficiario**

## Articolo 1 - Normativa e disposizioni di riferimento

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di aiuto allo sviluppo rurale e, segnatamente:

- a) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- b) Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- c) Decisione SA.106982 (2023/C), adottata dalla Commissione europea il 28 luglio 2023 con la quale il regime di aiuti, relativo alla concessione dei fondi destinati all'ammodernamento dei frantoi oleari è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, 27 paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- d) D.I. n. 115 del 31/05/2017, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- e) Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1:
  - comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
  - comma 1043 ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
  - comma 1044 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- f) Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare:

- articolo 6, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
  - articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
  - articolo 8 comma 5, che prevede che “al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di rassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea”;
- g) Decreto-legge n.80 del 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- h) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto-legge n. 77/2021;
- i) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- j) Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 novembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto-legge n. 77 del 2021;

- k) Decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n.233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare l’articolo 1, comma 1043, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l) Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18/07/2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- m) Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;
- n) Regolamento (UE) n. 852/2020 del 18/06/2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- o) Regolamento (UE) n. 2094/2020 del Consiglio del 14/12/2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID19;
- p) Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- q) Regolamento (UE) n. 1305/2013, sull’aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. e tutti i Regolamenti delegati e di esecuzione degli stessi;
- r) Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- s) Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, dell’11/03/2014, che integra talune disposizioni del regolamento

- (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- t) “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio 29 ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- u) Accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares (2021) 7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;
- v) Legge n. 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- w) Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadente semestrali di rendicontazione”;
- x) D.Lgs n. 387/2003 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- y) D.Lgs n. 28/2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- z) D.Lgs n. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- aa) Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, aggiornate al 9.5.2019;
- bb) DM n. 0149582 del 31/03/2022, Decreto recante il bando quadro nazionale concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti per l'ammodernamento dei frantoi oleari in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- cc) DM n. 0053263 del 2/02/2023, Decreto recante il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 milioni (PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari”;

- dd) circolare RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati;
- ee) circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
- ff) circolare RGS del 30 dicembre 2021 n. 32, recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- gg) circolare RGS-MEF n. 33 del 31/12/2021, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
- hh) circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022 n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità”;
- jj) circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022 n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- jj) circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022 n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”.
- ll) circolare RGS-MEF del 14 giugno 2022, n. 26, avente ad oggetto “Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda richiesta di pagamento” alla C.E.;
- mm) circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 relativa al “Monitoraggio delle misure PNRR”;
- nn) circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 riguardante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;
- oo) circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29 riguardante le procedure finanziarie PNRR e l’allegato “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR”;



- pp) circolare RGS-MEF dell'11 agosto 2022, n. 30 riguardante le procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e le allegate "Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori";
- qq) circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022 n. 33 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- rr) circolare MEF del 17 ottobre 2022, n. 34 - Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- ss) circolare MEF del 2 gennaio 2023, n. 1 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- tt) circolare RGS n. 10 del 13 marzo 2023, riguardante ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato;
- uu) circolare MEF del 13 marzo 2023, n. 10 - Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato;
- vv) circolare RGS n. 11 del 22 marzo 2023 - Registro Integrato dei Controlli PNRR - contenente Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target;
- zz) circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 - integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGIS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;
- xx) Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- yy) DM MASAF n° 0410802 del 04 agosto 2023 - Decreto recante l'adeguamento dell'intensità di aiuto ai nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato, con riferimento al DM 2/2/23 con il quale sono state definite le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari" - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.



## Articolo 2 - Finalità del bando

1. Nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il presente bando è emanato in attuazione della Missione 2, componente 1, investimento 2.3 - “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” – sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” - del PNRR, tramite l’erogazione di un contributo in conto capitale per l'ammodernamento degli impianti di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extravergine di oliva, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre la generazione di rifiuti e favorirne il riutilizzo a fini energetici.

2. Nello specifico, si prevede di favorire l’ammodernamento dei frantoi esistenti anche attraverso l’introduzione di macchinari e tecnologie che migliorino le performance ambientali dell’attività di estrazione dell’olio extravergine di oliva. Il rinnovo degli impianti tecnologici è determinante ai fini del miglioramento della qualità degli olii e ai fini di un generale incremento della sostenibilità della filiera olivicolo-olearia.

3. Il presente bando:

a) è conforme a quanto riportato nei decreti del MIPAAF del 31 marzo 2022 e MASAF del 2 febbraio 2023 e del 4 agosto 2023;

b) è conforme alla decisione SA.106982 (2023/C) adottata dalla Commissione europea il 28 luglio 2023 con la quale il regime di aiuti, relativo alla concessione dei fondi destinati all’ammodernamento dei frantoi oleari, è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

c) richiama integralmente l’accordo c.d. Operational Arrangement (Ref. Ares (2021)7947180- 22/12/2021) siglato tra la Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, e in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica;

d) è emanato in ossequio al principio di rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - nel quadro del regime di aiuti SA. 106982 (2023/C) di cui all’autorizzazione concessa dalla Commissione europea con la Decisione C(2022) 7174 Final del 10 ottobre 2022 e in ossequio al Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 2 febbraio 2023, che definisce le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” e fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura di investimento in esame.

### Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente bando si intende per:

- a) “DNSH”: principio “Do No Significant Harm”, sancito dall’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi in ambito PNRR che arrechino un danno significativo all’ambiente;
- b) Beneficiari: le aziende agricole e le imprese agroindustriali, titolari di frantoi oleari, iscritte nel Portale dell’olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013, che hanno compilato il registro telematico di carico/scarico olio e che sono in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali.
- c) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- d) Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli;
- e) Impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, come definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;
- f) Orientamenti: Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- g) Organismo Pagatore: Autorità competente designata dal Ministero, con funzione di esecuzione e contabilizzazione delle spese finanziate dal PNRR nell’ambito della misura di Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare. Per la Regione Sardegna, con Deliberazione della Giunta regionale n. N. 27/93 DEL 10.08.2023, all’Agenzia ARGEA Sardegna sono stati attribuiti i compiti e le funzioni conformi ai

decreti ministeriali, per l'attuazione degli interventi previsti nella Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” del PNRR;

h) SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

i) Prodotto agricolo: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato di cui al punto (33) 8 della sezione 2.4 degli Orientamenti;

j) Trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo - punto (33) 47, della sezione 2.4 degli Orientamenti;

k) “Intervento”: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.3, oggetto del presente Bando, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

l) “Avvio dei lavori del progetto o dell'attività”: data di inizio dell'attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima – punto (33) 57, della sezione 2.4 degli Orientamenti;

m) “Milestone” (lett. “pietra miliare”): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

n) Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;

o) “Ministero”: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

p) “PNRR” (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);

q) “Rendicontazione delle spese”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

- r) “Sistema ReGiS”: sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
- s) “Ente”: ogni Regione o Provincia autonoma qualificata come Soggetto attuatore e destinataria del 6 Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 2 febbraio 2023;
- t) “Target”: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l’attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.
- u) “Tagging”: principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale.
- v) «Impresa in difficoltà», un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
- e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

#### **Articolo 4 - Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Sardegna per l'attuazione della sottomisura riferita all'ammodernamento dei frantoi dal Decreto Ministeriale n. 53263 del 02/02/2023, di riparto delle risorse previste per l'Investimento 2.3, è pari a euro 2.868.588,24.

#### **Articolo 5 - Soggetti richiedenti e potenziali beneficiari**

1. I soggetti richiedenti e potenziali beneficiari dell'aiuto di cui al presente bando sono le aziende agricole e le imprese agroindustriali, ivi comprese le loro associazioni e cooperative, titolari di frantoi oleari:

i. che effettuano l'estrazione di olio extravergine di oliva, iscritte nel Portale dell'olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013;

ii. che hanno compilato il registro telematico di carico/scarico olio e che sono in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali;

iii. che hanno esercitato attività di trasformazione negli ultimi 4 anni;

iv. che operano nella regione Sardegna.

2. I soggetti richiedenti e potenziali beneficiari di cui al comma 1 sono imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli.

3. L'aiuto ai sensi del presente bando in favore delle aziende agricole -può essere concesso solo agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, nel rispetto dell'effetto incentivo, in conformità alla sezione 3.1.2 degli Orientamenti.

#### **Articolo 6 -Intensità dell'aiuto e anticipazione**

1. L'aiuto pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

2. L'aliquota di contributo applicabile, definita in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa comunitaria di cui alla Parte II, Capitolo I, Paragrafo 1.1, Sezione 1.1.1, punto (159), degli Orientamenti e dal DM MASAF 4 agosto 2023, è pari al 65 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili.

4. È possibile l'erogazione di una anticipazione finanziaria pari al 30% della spesa ammessa, sulla base di apposita richiesta del beneficiario, corredata da idonea garanzia fidejussoria pari al 100% della somma anticipata.

5. Il contributo massimo concedibile è pari a € 130.000,00 (euro Centotrentamila/00).

6. Il volume di investimento per singolo progetto non può essere inferiore a euro 30.000,00 (euro Trentamila/00).

#### **Articolo 7 - Cumulo e divieto del doppio finanziamento**

1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente bando:

a) Gli aiuti di cui al DM 149582/2022 possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente bando;

b) Gli aiuti di cui al presente bando possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili.

2. Il soggetto richiedente è tenuto a presentare -allegata alla domanda di pagamento - una dichiarazione di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto (allegato 5).

#### **Articolo 8 - Strutture competenti**

1. Ai fini della attuazione del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) la Struttura regionale responsabile è individuata nel Servizio Competitività delle aziende agricole;

b) con Deliberazione della Giunta regionale n. N. 27/93 DEL 10.08.2023, all'Agenzia ARGEA Sardegna sono stati attribuiti i compiti e le funzioni conformi ai decreti ministeriali, per l'attuazione degli interventi previsti nella Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" del PNRR.

#### **Articolo 9 - Cause di esclusione dalla partecipazione al bando**

1. Sono escluse dall'aiuto di cui al presente bando:

- a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (25) degli Orientamenti;
- b) le imprese in difficoltà, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (26) degli Orientamenti;
- c) le imprese sottoposte alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come 8 modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
- d) le imprese che hanno conferito incarichi professionali a soggetti ex dipendenti della Giunta Regionale della Sardegna, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro con l'Ente - da meno di tre anni - in posizioni che determinino conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter, del d. lgs 165/01.

2. I soggetti richiedenti la partecipazione al bando devono dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, di trovarsi oppure di non trovarsi in una o più condizioni di cui al comma 1 (allegato 1).

#### **Articolo 10 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno**

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 febbraio 2024 utilizzando il portale del sistema informativo dell'organismo pagatore Argea.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti.

Non è consentito avere in corso più domande di sostegno a valere sullo stesso bando. La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale del sistema informativo dell'organismo pagatore Argea, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP e trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il medesimo portale.

Non sono ricevibili domande di sostegno compilate manualmente su supporto cartaceo. I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al portale del sistema informativo dell'organismo pagatore Argea, sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA); le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- i liberi professionisti abilitati e incaricati della redazione del progetto. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.



È ammessa in ogni caso la delega da parte del soggetto interessato o, in caso di società, da parte del legale rappresentante.

Nel caso di persone fisiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente; nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale. Nel caso di domande presentate da Società o Cooperative occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.<sup>3</sup> La “data di rilascio” della domanda nel portale SIAN identifica la “data di presentazione” della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando.

Se la domanda di sostegno non è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, la stessa è dichiarata irricevibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione.

#### **Articolo 11 - Documenti da allegare alla domanda di sostegno**

1. Alla domanda di sostegno deve essere allegata - a pena di inammissibilità della stessa - la seguente documentazione:

- a) autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, in luogo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) indicata all'articolo 6, comma 2, lettera d) del DM n. 149582, del 31 marzo 2022;
- b) autodichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi, debitamente compilata, datata e sottoscritta (nel caso in cui il proponente non sia il “titolare effettivo” dell'azienda, l'obbligo di rilascio dell'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al “titolare effettivo” (allegato 2 e allegato 3);
- c) autodichiarazione circa il rispetto dei principi PNRR, contenente anche i dati necessari per l'identificazione del titolare/destinatario effettivo di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (allegato 4);
- d) documentazione DNSH ex-ante prevista dall'Allegato 1 al DM 53263, del 2/2/2023 - scheda A - TAB 2 nella sezione ex-ante, riportante un elenco non esaustivo degli impianti e/o attrezzature, relative alla tipologia di intervento come da Allegato 1 scheda A - TAB 1 (Allegato 7 al presente bando);
- e) dichiarazione di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione (allegato 4);
- f) una proposta progettuale che rechi, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, i seguenti elementi:

- i. dati anagrafici e identificativi del legale rappresentante dell'impresa;
- ii. attività principale esercitata e dimensione dell'impresa (piccola, media, grande);
- iii. piano tecnico finanziario dell'investimento;
- iv. cronoprogramma procedurale - sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che presenta il progetto - che dettagli le singole fasi di realizzazione dell'intervento con indicazione delle date previste per l'avvio e per la fine dello stesso;
- v. impegno del legale rappresentante dell'impresa a comunicare tempestivamente ad ARGEA Sardegna l'avvio delle opere, entro 30 giorni dall'emissione della determinazione di concessione e la loro conclusione, anche ai fini dell'implementazione del Sistema ReGiS;
- vi. cronoprogramma finanziario delle opere -sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che presenta il progetto -con indicazione dei costi che il proponente stima di dover sostenere per ciascun anno;
- vii. computo metrico e il quadro economico del progetto;
- viii. gli indicatori di progetto, anche in riferimento a target e milestone della componente di riferimento;
- ix. indicazione del referente di progetto;
- x. garanzia circa il rispetto del principio DNSH:
  - gli effetti migliorativi conseguenti all'acquisto proposto sull'aumento della stabilità ossidativa e dello shelf-life del prodotto;
  - il miglioramento dei consumi conseguente all'acquisto proposto, a parità di capacità produttiva;
  - la riduzione degli eventuali prodotti di scarto derivanti dal processo produttivo;
- xi. garanzia circa il rispetto del principio di tagging previsto dal regolamento (UE) 2021/241 anche tenuto conto del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e il regolamento (UE) 2020/852. Ogni progetto deve essere associato ad uno specifico tag di misura e agli indicatori comuni di riferimento. Relativamente ai frantoi il tag è 047 (per maggiori informazioni si faccia riferimento agli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2021/241 e a quanto indicato sulla Sezione VI del D.M. 2 febbraio 2023, oltre al regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia e al regolamento (UE) 2021/2139). Il tagging climatico ambientale 047 (sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI). Il rispetto del tagging potrà essere dedotto nell'ambito della relazione tecnica richiesta per la verifica del DNSH. Inoltre, per quanto riguarda gli

indicatori comuni, quelli previsti sono: RRFCI09 e RRFCI06 (quest'ultimo suddiviso in due sotto-indicatori, relativi a sviluppo e adozione dei processi/prodotti. Per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione VI del D.M. 2 febbraio 2023 e al regolamento (UE) 2021/2106).

g) copia del documento di identità del soggetto richiedente, in corso di validità;

h) preventivi come meglio specificato nel successivo articolo 12;

i) dichiarazione di impegno da parte del beneficiario di utilizzare integralmente il sostegno eventualmente attribuito, per l'attuazione del Piano Tecnico Finanziario come meglio specificato all'Art. 14 punto 5.

2. Se la documentazione richiesta risulta mancante - in tutto o in parte - o risulta (nella forma o nella sostanza) non conforme alle disposizioni ivi contenute, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile.

#### **Articolo 12 - Modalità di definizione dei costi ammissibili**

1. Le spese ammissibili di cui al presente bando devono essere calcolate sulla base delle tabelle standard dei costi unitari (paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 individuate dalla RRN/ISMEA ai sensi del paragrafo 5, lettera a) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nel documento "Metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per i frantoi oleari: in tale caso alla domanda di sostegno deve essere allegata, a pena di inammissibilità delle spese di riferimento, unitamente alla documentazione di cui all'art. 10, comma 1, la dichiarazione in ordine alla singola voce di spesa.

2. Se le spese ammissibili di cui al presente bando non possono essere calcolate sulla base delle tabelle standard di costi unitari di cui al comma 1, le stesse devono essere determinate utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche.

3. Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura, non inseriti nei costi standard o non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. La comparazione delle offerte dovrà essere fatta prendendo in considerazione il prezzo complessivo di tutti i singoli beni descritti e sarà valutata congrua, ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, quella con il prezzo più basso.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

I preventivi dovranno essere acquisiti tramite l'applicativo SIAN "Gestione preventivi per domanda di sostegno" secondo le istruzioni del "Manuale Utente AGEA-8457605C6DPNR2-PNRR\_DMD\_20220628\_1-MUCIOPNRR2023001-00\_Preventivi Rev. 01.00 del 15/03/2023" scaricabile anche dal link "Manuali PNRR - Innovazione e Meccanizzazione" presente nell'area download del portale SIAN.

Al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta delle offerte, tutti i preventivi prodotti dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni relative al fornitore: Partita Iva, Codice Fiscale, Indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC e/o mail, eventuale sito internet.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

4. Se la documentazione di cui al presente articolo risulta mancante - in tutto o in parte oppure risulta prodotta in maniera difforme rispetto alle disposizioni ivi contenute, la spesa di riferimento è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di inammissibilità della spesa.

#### **Articolo 13 - Requisiti soggettivi di ammissibilità del soggetto richiedente**

1. Il soggetto richiedente e potenziale beneficiario, alla data di presentazione della domanda di aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) appartenere alle categorie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
- b) essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;
- c) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;
- d) possedere le autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, se pertinenti;
- e) non essere destinatario di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- f) non essere Impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

g) dimostrare di essere proprietario o di avere titolo a disporre degli immobili ove intende realizzare gli investimenti, almeno per i 5 anni successivi al completamento dell'investimento;

h) essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (Codice dei contratti - decreto legislativo 18.04.2016 n. 50).

2. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve rendere - a pena di inammissibilità della domanda di sostegno - le dichiarazioni in ordine al possesso oppure al mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Al momento di presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente deve impegnarsi compilando l'allegato 6:

a) a garantire in ogni fase del ciclo di vita del progetto la corretta realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento e il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo, senza possibilità di alienare i beni oggetto del contributo nel periodo vincolato;

c) al rispetto delle condizionalità previste per il PNRR, che - in caso di adozione del provvedimento di concessione - deve altresì essere garantito dal soggetto beneficiario anche per tutto il corso di realizzazione delle iniziative;

d) aver totalizzato in autovalutazione un punteggio minimo di almeno 30 punti come stabilito all'articolo 20 del presente bando;

e) a mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi eventualmente finanziati;

f) a non procedere alla cessazione, al trasferimento dell'attività produttiva, nonché al cambio di proprietà degli interventi finanziati, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo finale (saldo).

4. Se all'esito della verifica in ordine alla compilazione risultano non sussistere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo o il richiedente non ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 3, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di rigetto.

#### Articolo 14 - Requisiti di ammissibilità dell'investimento

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando gli investimenti conformi alle finalità della misura M2C1, Investimento 2.3 - "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" del PNRR.

2. In particolare sono ammessi:

- investimenti finalizzati alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari con l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a "2 o 3 fasi";
- interventi di sostituzione/ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva e dei relativi sottoprodotti/reflui di lavorazione, al fine di migliorare la performance ambientale soprattutto nelle fasi di produzione e gestione di sanse e acque di vegetazione.

In ogni caso gli investimenti devono garantire il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" e, in particolare, comportano:

- una diminuzione del fabbisogno di energia necessaria per condurre i processi di raffinazione per la produzione di olio extravergine di oliva;
- una maggiore produzione di olio a parità di materie prime in ingresso connesso a un aumento di efficienza del processo estrattivo;
- un minor impatto ambientale dovuto allo smaltimento delle sanse e all'utilizzo di una minore quantità di acqua;
- contributo al tagging clima come da dichiarazione prevista nel Piano Tecnico Finanziario;

Ulteriori presupposti per l'ammissibilità degli investimenti sono:

- ubicazione nel territorio della Regione Sardegna;
- regolarità urbanistica degli immobili interessati dagli interventi edilizi;
- rispetto della soglia minima di spesa pari a € 30.000,00.

3. I lavori relativi ai progetti previsti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di sostegno.

4. Gli obiettivi di cui al comma 1 devono essere dimostrati nel Piano Tecnico Finanziario, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1305/2013.

5. Deve essere allegata al Piano Tecnico Finanziario la dichiarazione del soggetto richiedente in ordine al fatto che il sostegno - eventualmente attribuito - sarà integralmente utilizzato per l'attuazione del Piano medesimo.
6. Se il Piano Tecnico Finanziario, ancorché prodotto, non reca la dichiarazione di cui al comma 5, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno.
7. Se il Piano Tecnico Finanziario reca la dichiarazione di cui al comma 5, l'Ufficio competente provvede a verificare che le voci di spesa rientrino tra i costi ammissibili di cui all'art. 16 e che non sussistano le condizioni di inammissibilità dei costi di cui all'articolo 17.
8. Se all'esito della verifica di cui al comma 7, l'Ufficio competente riscontra costi di investimento non ammissibili ai sensi dell'art. 16, la rispettiva voce di spesa è dichiarata inammissibile e l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato preavviso di rigetto parziale.
9. All'esito della verifica di cui al comma 8, l'Ufficio competente provvede alla valutazione di merito solo a condizione che l'investimento rispetti (nonostante la eventuale riduzione di spesa di cui al comma 11) la soglia minima pari a € 30.000,00 di cui al comma 2, lettera d).
10. Se all'esito della verifica di cui al comma 8, la eventuale riduzione di spesa ammissibile non consente all'investimento di rispettare la soglia minima pari a € 30.000,00 di cui al comma 2, lettera d), l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di inammissibilità.

#### **Articolo 15 - Avvio e attuazione del Piano Tecnico Finanziario**

1. Il Piano Tecnico Finanziario deve essere avviato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'art 11 lettera v del presente bando.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di ogni documentazione utile a comprovare l'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano Tecnico Finanziario.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio competente, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dall'avvio del Piano Tecnico Finanziario, la documentazione di cui al comma 2. Il Piano Tecnico Finanziario deve essere concluso entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, pena la revoca del provvedimento di concessione e l'avvio delle procedure di recupero di somme eventualmente erogate in favore del soggetto beneficiario.



4. Ai fini della verifica di cui al comma 3, il Piano Tecnico Finanziario si considera concluso al termine di tutte le attività previste dal Piano stesso.

5. Per il controllo della corretta attuazione del Piano Tecnico Finanziario, il beneficiario è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo.

#### **Articolo 16 - Investimenti non ammissibili**

1. Con riferimento alle condizionalità previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR destinate alla misura M2C1 - Investimento 2.3 - "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare", non sono ammissibili al contributo i progetti che:

- a) non garantiscono il rispetto del principio DNSH;
- b) non rispettano i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per l'aiuto climatico e, ove applicabili, i principi della parità di genere ("Gender Equality") in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

2. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni, in conformità a quanto previsto dalla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente di cui alle circolari RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022 interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:

- a) a combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- b) al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- d) allo smaltimento a lungo termine dei rifiuti che potrebbe causare un danno all'ambiente.

#### **Articolo 17 - Spese ammissibili.**

Sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 14.

Le spese relative all'ammodernamento/ampliamento di fabbricati sono ammesse nella misura strettamente necessaria all'introduzione di nuovi impianti e tecnologie e nel rispetto del principio DNSH, in ogni caso non possono superare il 20% dell'importo totale dell'intervento, escluse le spese generali.

Sono ammesse inoltre le spese generali, direttamente collegate agli investimenti proposti, come onorari di agronomi, architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, in percentuale massima pari al 10% del progetto.

I costi ammissibili sono riconosciuti esclusivamente entro i massimali definiti con le modalità previste nell'art. 12.

#### **Articolo 18 - Spese non ammissibili.**

1. Non sono ammissibili, ai fini del presente bando, le seguenti spese:

- a) investimenti finalizzati alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari che non comportino l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a "2 o 3 fasi";
- b) interventi edili se non funzionali alla installazione dei macchinari;
- c) acquisto terreni;
- d) acquisto o nuova costruzione di locali ai fini produttivi e relativi vani tecnici;
- e) acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
- f) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
- g) investimenti destinati alla semplice sostituzione di impianti e attrezzature presenti in azienda;
- h) opere di manutenzione di macchine, impianti e attrezzature esistenti;
- i) opere provvisoriale non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- j) spese relative all'IVA;
- k) qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali.

#### **Articolo 19 - Istruttoria delle domande di sostegno e verifica degli Aiuti di Stato**

1. Nella fase di verifica sostanziale delle domande presentate, il competente Ufficio procede, in particolare, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste per il PNRR, tra cui:

- a) il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, in conformità alle indicazioni di cui al decreto 2 febbraio 2023;
- b) il rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per l’aiuto climatico, ambientale e digitale, in conformità al decreto del 2 febbraio 2023;
- c) il rispetto, ove applicabili, dei principi trasversali del PNRR, tra cui i principi della parità di genere (“Gender Equality”) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- d) la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per l’aiuto finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
  - l’assenza di conflitto di interessi e l’identificazione del “titolare effettivo”;
  - la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi (come meglio declinati nella proposta progettuale e nel cronoprogramma procedurale) con i vincoli temporali connessi all’utilizzo delle risorse del PNRR.
2. In fase istruttoria, e prima della registrazione dell’aiuto, sono effettuate, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito RNA), specifiche verifiche propedeutiche alla concessione, in osservanza del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130) (GU n.175 del 28-7-2017).
3. Ai sensi dell’articolo 52, comma 7 della L. n. 234/2012, a decorrere dal 1 luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al RNA e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti indicati al comma 2 della stessa disposizione (aiuti notificati, aiuti in esenzione da notifica, aiuti de minimis e aiuti in de minimis SIEG).
4. I provvedimenti di concessione sono adottati tenuto conto della decisione SA.106982 (2023/C) adottata dalla Commissione europea il 28 luglio 2023 con la quale il regime di aiuti - relativo alla concessione dei fondi

destinati all'ammodernamento dei frantoi oleari - è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

5. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 52 della L. 234/2012, l'inadempimento degli obblighi previsti comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento.

6. In particolare, costituiscono condizioni legali di efficacia dei provvedimenti di concessione/erogazione degli aiuti individuali:

i. l'adempimento degli obblighi di registrazione in RNA, di cui all'articolo 8 (Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc) e dell'articolo 9 (Registrazione degli aiuti individuali) del suddetto DM n. 115/2017. In osservanza dell'articolo 8, la registrazione dei regimi deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali. Ciascun regime di aiuti è identificato nel RNA attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR».

In applicazione di quanto dispone l'articolo 9 del DM in questione, i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel RNA e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione:

in determinazione di concessione:

- 1) n° VER-COR verifica visura aiuti ;
- 2) n° VER –COR verifica visura Deggendorf (relativa agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero)
- 3) n° Codice Concessione RNA - COR» eventuali «Codici Variazione Concessione RNA – COVAR saranno indicati nelle modifiche di concessione)».

in determinazione di liquidazione pagamenti:

- 1) richiamo dei codici già indicati in concessione;
- 2) n° VER –COR verifica visura Deggendorf (relativa agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero).

## Articolo 20 - Criteri di selezione

1. I criteri di selezione adottati in attuazione della misura M2C1 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” Missione 2, componente 1, investimento 2.3 - “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” del PNRR di cui al presente bando sono i seguenti.

n.	Criteri di selezione	Punti
1	Localizzazione dell'intervento in zona svantaggiata o zona di montagna	10
2	L'intervento è realizzato in aree appartenenti alla Rete Natura 2000	5
3	Intervento finalizzato al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda	10
4	Capacità di trasformazione media annua > 5.000 qli olive	5
5	Rapporto tra produzione di olio EVO e produzione totale > 50%	20
6	Adesione al sistema Biologico e altre certificazioni di qualità DOP/IGP	15
7	Adesione ad una organizzazione di produttori, una cooperativa o un consorzio di cooperative o altro organismo di filiera.	5
8	Possesso di certificazioni di processo/prodotto o energetiche	10
9	Intervento che non comporta consumo di suolo	20
	<b>Totale massimo</b>	<b>100</b>

2. Il massimo punteggio attribuibile è pari a 100.

3. Per essere ammessi al finanziamento è necessario aver conseguito almeno 30 punti.

4. L'ammissione all'aiuto avviene nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 22.

5. I punteggi dei criteri di selezione sopra riportati, sono dichiarati e attribuiti in autovalutazione dal richiedente al momento della compilazione della domanda di sostegno.

6. Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di accesso alla misura e di quelli che determinano priorità per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

## Articolo 21 - Riesame

1. L'istanza di riesame può essere avanzata dal soggetto richiedente, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
2. L'istruttoria delle domande di riesame deve concludersi entro 7 giorni lavorativi dalla loro presentazione.

## **Articolo 22 - Graduatoria**

1. La graduatoria è composta dalle domande ammissibili e idonee, in ordine di punteggio.
2. La graduatoria è pubblicata sul portale istituzionale della Regione Sardegna e dell'ARGEA Sardegna.
3. Le graduatorie sono trasmesse al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 10 maggio 2024.
4. A parità di punteggio si applicano i seguenti criteri di preferenza: a) domanda di sostegno presentata da una impresa a conduzione femminile; b) profilo soggettivo del beneficiario con riferimento alla più giovane età anagrafica; c) minor costo complessivo del progetto.
5. L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità finanziaria, a condizione che il beneficiario dichiari espressamente di realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.
6. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, il Servizio competente procede a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie.

## **Articolo 23 - Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione**

1. I soggetti che risultano utilmente collocati in graduatoria, ai fini della concessione dell'aiuto, sono tenuti a produrre, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio competente, la seguente documentazione:
  - a) autodichiarazione relativa alla "posizione previdenziale" del soggetto beneficiario, se questi risulta già iscritto all'INPS;
  - b) autodichiarazione contenente i dati relativi alla composizione familiare del titolare effettivo dell'impresa, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;
  - c) documentazione rilasciata da un Istituto di Credito o da un Ufficio Postale contenente gli elementi atti a dimostrare l'Affidamento Bancario del soggetto richiedente, relativa alla quota privata necessaria a cofinanziare l'intervento.
2. La riscontrata irregolarità in sede di verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) comporta la inammissibilità alla concessione del beneficio. L'Ufficio competente provvede a notificare il provvedimento di decadenza al soggetto richiedente mediante PEC.

3. Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicazione previste dall'articolo 26 del d.lgs 33/13, in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

4. Il Provvedimento di concessione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

#### **Articolo 24 - Variante e adattamenti tecnici**

1. Fermo restando il termine perentorio del 31 gennaio 2026 per la conclusione del Piano Tecnico Finanziario, il soggetto Beneficiario può richiedere una (1) variante.

2. Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica collegata al Piano Tecnico Finanziario e relativa ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi. Segnatamente, con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

i. cambio di sede dell'investimento.

ii. modifica della tipologia degli interventi approvati.

3. Non sono ammesse varianti che modificano in modo sostanziale il progetto iniziale, che dovrà mantenere l'obiettivo e le finalità per il quale è stato richiesto il sostegno.

4. Non sono ammesse varianti che pregiudicano il rispetto del termine dell'investimento.

5. Non sono, inoltre, ammissibili varianti che incidono sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, in particolare in relazione al rispetto del principio del DNSH o che comporta una riduzione dei punteggi riconosciuti in sede di istruttoria di concessione dell'aiuto.

6. Le varianti non possono determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di sostegno; nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile, la differenza della maggior spesa sostenuta resta a carico del beneficiario e non può essere richiesta a contributo.

7. La richiesta di variante può essere presentata entro novanta (90) giorni dal termine ultimo per la conclusione del Piano Tecnico Finanziario e non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dal competente Ufficio.

8. La richiesta di variante di cui al comma 1, deve essere corredata - a pena di inammissibilità - da una dettagliata relazione, datata e firmata dal beneficiario, contenente:

I. motivazioni e analitica descrizione della variante;

II. quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;



- III. quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
- IV. quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
- V. Piano Tecnico Finanziario modificato a seguito della variante proposta;
- VI. nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere e forniture completi della relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato; i preventivi possono non essere presentati nel caso di opere/forniture ricompresi nei prezziari come specificato nell'Art. 12;
- VII. computo metrico;
- VIII. elaborati progettuali.
- 9. Non è autorizzabile la variante che comporta:
  - I. il cambio del beneficiario salvo i casi previsti;
  - II. il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e/o dell'investimento e il venire meno delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano Tecnico Finanziario;
  - III. una riduzione della spesa pari o superiore al 30% di quella iniziale ammissibile;
  - IV. una rideterminazione del punteggio assegnato che non consenta alla domanda di sostegno di rimanere tra quelle finanziabili;
  - V. le modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa tale da inficiarne la finanziabilità.
- 10. L'esecuzione delle varianti cui al comma 5 comporta la decadenza dall'aiuto.
- 11. Al fine di vagliare la ragionevolezza delle spese oggetto di variante, si fa riferimento alle linee guida sulla ammissibilità della spesa e si tiene conto del prezzario regionale vigente al momento di presentazione della domanda di variante.
- 12. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione.
- 13. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.

14. Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari a un importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.

15. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla Amministrazione concedente, le diverse spese, alle quali sia stata data esecuzione non autorizzata, sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.

#### **Articolo 25 - Proroga**

1. Fermo restando il termine perentorio del 31 gennaio 2026 per la conclusione del Piano Tecnico Finanziario, il soggetto beneficiario può richiedere una (1) proroga per la realizzazione dell'intervento, per ragioni oggettive e debitamente comprovate e per un periodo non superiore a tre (3) mesi.
2. Il beneficiario può fare la richiesta di proroga sino a un mese prima della scadenza stabilita nella concessione.
3. La domanda di proroga può avere a oggetto -alternativamente la data di inizio lavori o la data di fine lavori.
4. L'Ufficio competente è tenuto a comunicare, via PEC, al beneficiario l'accoglimento o il diniego, entro (15) giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 1. L'eventuale accoglimento deve essere notificato per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

#### **Articolo 26 - Modalità di erogazione del contributo pubblico**

1. Il contributo pubblico viene erogato secondo le seguenti modalità:
  - a. anticipo pari al 30% della spesa ammessa, all'avvio dei lavori, sulla base di apposita richiesta corredata da idonea garanzia fidejussoria;

La richiesta di anticipazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto. Trascorso inutilmente tale termine il beneficiario non potrà più richiedere l'anticipo ma unicamente un acconto e/o il saldo.

- b. l'acconto per avanzamenti successivi corredati dalla documentazione attestante il rispetto delle condizionalità PNRR;

c. saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento e della documentazione attestante il rispetto delle condizionalità PNRR.

2. La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire nei 30 giorni consecutivi decorrenti dal termine massimo per la conclusione del Piano Tecnico Finanziario.

3. È prevista la possibilità di chiedere un solo acconto qualora l'importo dei lavori eseguiti sia pari o superiore al 30% dell'importo totale della spesa ammessa.

4. In caso di anticipazione erogata, il soggetto beneficiario, può conseguire un acconto fermo restando che la sommatoria degli importi erogati - a titolo di anticipazione e di acconto - non può eccedere il limite massimo dell'80% del contributo concesso.

5. Le richieste di pagamento dell'anticipazione devono essere corredate della seguente documentazione:

a) dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto, coerente con la nozione di inizio attività esplicitata nel bando, corredata di ogni documentazione atta a comprovare l'inizio dei lavori;

b) l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore ARGEA Sardegna da parte di Enti Autorizzati, secondo apposito schema. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore. La garanzia è svincolata, una volta che l'Organismo Pagatore abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo e in ogni caso, solo in fase di saldo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale. Qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l'aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo, questo è recuperato integralmente, e sono recuperati anche gli interessi sulla somma anticipata. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati;

c) autodichiarazione con i dati necessari per l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. per importi di contribuzione pubblica superiori alle soglie stabilite dalla vigente normativa.

6. Laddove la domanda di pagamento del saldo sia stata presentata oltre il termine di cui al comma 2, l'Ufficio competente adotta motivato provvedimento di decadenza dall'aiuto.

8. Il provvedimento di decadenza è adottato anche nel caso in cui la domanda di pagamento sia stata invece presentata entro i termini ma sia comunque irricevibile o non ammissibile.

9. La domanda di pagamento di SAL può essere prodotta fino a 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, pena la decadenza dal beneficio e l'avvio della procedura di recupero delle eventuali somme già erogate.

10. Il soggetto beneficiario deve presentare una domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le azioni previste nell'intervento, nei 30 giorni consecutivi successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori e comunque entro e non oltre il 31/01/2026.

Contestualmente alla domanda di pagamento il beneficiario dovrà presentare:

- una perizia asseverata resa da un tecnico indipendente abilitato, sottoscritta con firma digitale, che attesti:
- la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti, nonché il requisito di "nuovo di fabbrica";
- la coerenza degli interventi edilizi realizzati a quelli previsti dal progetto ammesso alle agevolazioni;
- il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di "frantoio oleario".

Alla perizia dovrà essere allegato un dossier fotografico per documentare gli investimenti realizzati. La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura delle macchine, delle attrezzature, degli impianti e degli interventi edilizi oggetto dell'investimento.

I controlli amministrativi comprendono anche la verifica del puntuale rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, come precisato dalla circolare RGS n. 33/2021.

11. L'intervento si può ritenere positivamente concluso quando, in sede di verifica finale, si accerta che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente rispetto al progetto presentato e la spesa documentata non sia inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa, disponendo, in caso diverso, la decadenza dai benefici e attivando il recupero delle somme eventualmente già erogate.

12. L'adozione dell'atto di liquidazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche, effettuate d'ufficio, in ordine:

- i. all'insussistenza, a carico della ditta, di procedure regolatrici della crisi o della insolvenza di impresa;

ii. alla regolarità contributiva (DURC), fermo restando che eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante, stante l'obbligo per ARGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni;

iii. all'esito positivo della verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA)

13. Le domande di pagamento devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

#### **Articolo 27 - Motivi di decadenza dal beneficio**

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza immediata dal beneficio:

- a. la perdita sopravvenuta dei requisiti da mantenere per cinque (5) anni decorrenti dal pagamento del saldo;
- b. il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali l'aiuto è stato concesso;
- c. il mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
- d. la decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
- e. la decorrenza del termine fissato per la conclusione delle attività;
- f. la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- g. l'esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
- h. la rinuncia da parte del soggetto beneficiario;

2. Il provvedimento di decadenza reca la ripetizione dell'eventuale importo percepito dal soggetto beneficiario: il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme percepite, direttamente all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

#### **Articolo 28 - Motivi di revoca del beneficio**

2. Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio:

- a. il mancato rispetto dei vincoli legati al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH);
- b. il mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;

- c. la mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste;
  - d. il mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura PNRR;
  - e. l'impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
  - f. l'esito negativo dei controlli;
  - g. l'accertamento della violazione dell'obbligo del rispetto delle condizionalità previste per il PNRR. Tale obbligo che deve essere garantito dal soggetto beneficiario per tutto il corso di realizzazione delle iniziative dichiarate ammissibili;
  - h. l'accertamento ex post di dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
  - i. eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;
  - l. il sostanziale mutamento della situazione di fatto;
  - m. la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
  - n. il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
  - o. il mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
3. La revoca totale o parziale dell'aiuto può essere inoltre adottata a seguito:
- a. delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. ARGEA, da servizi ministeriali o unionali, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti;
  - b. delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
4. La revoca dell'aiuto comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
5. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme percepite, direttamente all'Organismo pagatore, entro trenta (30) giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata

restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

### **Articolo 29 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2116/2021 si considerano cause di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" in particolare i seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

2. Gli eventi di cui al comma 1 devono essere comunicati - e corredati della documentazione probante - all'Ufficio competente, entro quindici (15) giorni dalla data in cui si sono verificati oppure entro quindici giorni a decorrere dal momento in cui l'interessato ne sia venuto a conoscenza, pena il recupero delle somme già erogate.

### **Articolo 30 - Cambio del beneficiario**

È possibile il cambio del beneficiario, a condizione che venga fornita, entro 60 giorni dalla data dell'evento (forza maggiore, decesso o cambio beneficiario), documentata comunicazione all'ARGEA Sardegna, nelle modalità dalla stessa prevista, che il nuovo beneficiario assuma gli stessi impegni per il periodo considerato.

Si precisa che il cambio beneficiario è ammesso per le seguenti motivazioni:

- causa di forza maggiore;
- decesso del Beneficiario;
- cessione di azienda.

L'azienda beneficiaria o il suo erede (in caso di decesso) deve presentare apposita variante, come previsto dalle procedure del manuale SIAN per le DDS, che dovrà essere sottoposta ad istruttoria da parte della Regione per verificare la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione). Inoltre, a seguito del cambio di beneficiario, il soggetto che subentra deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua del periodo di impegno. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario non è tenuto a restituire le

somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua. Il cambio di assetto societario non costituisce cambio di beneficiario, in ogni caso deve garantire la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione)

### **Articolo 31 - Riduzioni e sanzioni**

L'ARGEA in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'articolo 9 regolamento (UE) 2021/241;
- b) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste;
- c) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura PNRR;
- d) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; e) esito negativo dei controlli;
- f) violazione da parte del soggetto beneficiario di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

In merito alle sanzioni e riduzioni applicabili l'ARGEA dettaglierà con separato atto la gradualità delle stesse coerentemente con quanto previsto nella sezione IX del DM MASAF n. 53263 del 2 febbraio 2023.

### **Articolo 32 - Controlli**

1. Le domande di sostegno e di pagamento e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti a controlli da parte dell'Organismo Pagatore.
2. I controlli di cui al comma 1 sono espletati in ossequio a quanto previsto nel Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
3. Nel periodo "ex post", cioè quello compreso tra l'erogazione del saldo e la conclusione del periodo di impegno, la struttura competente effettua i controlli per verificare che il soggetto beneficiario abbia mantenuto gli impegni assunti.
4. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrate a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
5. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo.



I controlli verranno eseguiti secondo le modalità previste dal D.M. n° 53263 del 2 febbraio 2023.

### **Articolo 33 - Impugnative**

1. Avverso gli atti amministrativi che abbiano carattere di definitività possono essere presentati:
  - a. Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
  - b. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di 26 ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso;
  - c. Ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

### **Articolo 34 - Ulteriori Informazioni**

1. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere, al Servizio Competitività delle Aziende agricole, chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui al presente bando.
2. Le richieste potranno essere presentate fino a sette (7) giorni prima della data di apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno al seguente indirizzo PEC: [agricoltura@pec.regione.sardegna.it](mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it).

#### 2. Responsabile del Procedimento:

- per la Regione Sardegna: il Direttore pro – tempore del Servizio Competitività delle aziende agricole;
- per OPR Argea: il Direttore pro – tempore del Servizio individuate come competente per la realizzazione dell'intervento.

4. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul portale istituzionale della RAS, nell'apposita sezione dedicata al presente Bando.

### **Articolo 35 - Trattamento dei dati personali**

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando.

#### Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna legalmente rappresentata dal Presidente della Regione pro tempore: Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari - tel. 070 6067000 Mail: presidente@regione.sardegna.it - presidenza@pec.regione.sardegna.it

#### Responsabile Protezione dati

Con DPR n.51/10331 del 25 maggio 2018 è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Regione Sardegna che può essere contattato ai seguenti riferimenti: tel. 070 606 5735 Mail: rpd@regione.sardegna.it - rpd@pec.regione.sardegna.it.

#### Responsabili del trattamento

La Regione Autonoma della Sardegna può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. La Regione Sardegna formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento" e sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

In relazione al trattamento dei dati, con riferimento all'Agenzia ARGEASardegna coinvolta nel processo di attuazione degli interventi FSE + FEASR.

I beneficiari del presente bando, al momento della presentazione della domanda di ammissione al sostegno, devono dichiarare di aver preso visione dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2019/679.

#### **Articolo 36 - Diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii**

Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi in base alla legge 241/1990.

#### **Articolo 37 - Monitoraggio**

1. In ossequio alle disposizioni di cui al Reg. 241/2021, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare ai competenti Uffici regionali tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

#### **Articolo 38 - Soccorso Istruttorio**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può invocare l'istituto del c.d. soccorso istruttorio, con la sola finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti nel procedimento avviato in esecuzione del presente bando.

2. Il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni qualvolta il competente Ufficio accerti omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti dal presente bando a pena di inammissibilità o decadenza.

### **Articolo 39 - Obblighi del beneficiario**

1. Con riferimento agli obblighi e agli impegni derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNRR, il Soggetto beneficiario garantisce:

a) l'obbligo del rispetto delle condizionalità previste per il PNRR: detto obbligo deve essere garantito dal soggetto beneficiario per tutto il corso di realizzazione delle iniziative dichiarate ammissibili;

b) il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

c) che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, al Tagging per l'aiuto climatico, ambientale e digitale e, ove applicabili, con i principi della parità di genere ("Gender Equality") in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

d) che il progetto e le relative spese rispettino il divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31.12.2021, n. 33;

e) che sia dato seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR;

f) che sia garantita una adeguata conservazione della documentazione progettuale, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. In particolare, nel rispetto anche di quanto previsto all'articolo 9,

comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, il soggetto beneficiario deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta del Soggetto attuatore, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

g) che sia data piena attuazione agli interventi e siano avviate tempestivamente le attività progettuali - per non incorrere in ritardi realizzativi - e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché che siano sottoposte all'Ente eventuali modifiche alle iniziative agevolate;

h) l'adozione di un sistema di contabilità che permetta di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR. La tracciabilità verrà soddisfatta con il conto corrente dedicato ed il CUP apposto sui giustificativi di spesa e di pagamento.

i) che siano effettuati i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul PNRR;

j) l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di identificazione del titolare effettivo/destinatario del finanziamento, di prevenzione e/o rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione, di assenza del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

k) che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti, e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del progetto, comprensiva di cronoprogramma, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i milestone e target associati alla misura;

l) che siano forniti all'Ente le informazioni, i dati e i documenti necessari per il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 22,

paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero, nonché degli indicatori comuni;

m) che sia consentito e favorito, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall'Ente o dal Ministero titolare dell'intervento, facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuati anche presso i Soggetti beneficiari.

n) che sia fornito riscontro a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici avanzate dalla Regione, anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali all'espletamento degli adempimenti da parte della Regione o Provincia Autonoma.

o) di non trasferire altrove, alienare o destinare a usi diversi da quelli previsti i beni finanziati, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

p) che l'attuazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR.

2. Il beneficiario assume altresì l'obbligo di:

i. mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento ai sensi dell'art. 66 comma 1 lett. c) (i) del Reg. (UE) 1305/2013 (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture). Il CUP (codice unico del progetto) deve essere riportato su tutti i documenti contabili e sulle quietanze dei pagamenti. Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della concessione;

ii. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;

iii. assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi UE riterranno di effettuare, nonché garantire l'accesso a ogni documento utile ai fini dell'accertamento;

iv. rispettare le disposizioni in materia di pubblicità previste nel Reg. (EU) 808/2014 allegato III Punto 2 e riportate al sotto paragrafo 8.1 del Manuale delle Procedure Allegato DPD 383 DEL 16/10/2020.

3. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità:

- a. bonifico bancario o postale indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
- b. ricevuta bancaria; c. assegno circolare o bancario non trasferibile; d. carta di credito; e. bollettino postale.
4. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato.
5. Non sono ammessi in alcun caso e per alcun importo pagamenti in contanti.
6. I beneficiari sono altresì tenuti ad assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi dell'UE riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

### **Allegati**

- AII.1 - DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR
- AII.2 - DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR
- AII.3 - DICHIARAZIONE "TITOLARE EFFETTIVO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR
- AII.4 - AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR
- AII.5 - DICHIARAZIONE DI ASSENZA DOPPIO FINANZIAMENTO E DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL CUMULO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR
- AII.6- DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR
- AII.7 - SCHEDA A – TAB. 1 - CHECK LIST DNSH
- AII.8- INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI MINISTERO
- AII.9- INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI REGIONE SARDEGNA
- AII.10 - ATTO D'OBBLIGO